

Deliberazione N. 38

in data 13/9/1994

Prot. 4900

OFFICIALE



# COMUNE DI VO' PROVINCIA DI PADOVA

## Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza ordinaria di prima convocazione seduta pubblica

OGGETTO: Approvazione Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità.

☐ Trasmessa al Core.co. di Pa-

dova in data

CO.RE.CO. di Padova

Nr. 6991

data 30 SET. 1994

SCADE il 20 OTT. 1994

Note:

29 SET. 1994 14 OTT. 1994

ROBERTO PANIGADA

29 SET. 1994 14 OTT. 1994

ROBERTO PANIGADA

29 SET. 1994 14 OTT. 1994

ROBERTO PANIGADA

29 SET. 1994 14 OTT. 1994

ROBERTO PANIGADA

29 SET. 1994 14 OTT. 1994

ROBERTO PANIGADA

29 SET. 1994 14 OTT. 1994

ROBERTO PANIGADA

29 SET. 1994 14 OTT. 1994

ROBERTO PANIGADA

29 SET. 1994 14 OTT. 1994

ROBERTO PANIGADA

29 SET. 1994 14 OTT. 1994

ROBERTO PANIGADA

29 SET. 1994 14 OTT. 1994

ROBERTO PANIGADA

29 SET. 1994 14 OTT. 1994

ROBERTO PANIGADA

29 SET. 1994 14 OTT. 1994

ROBERTO PANIGADA

29 SET. 1994 14 OTT. 1994

ROBERTO PANIGADA

L'anno millenovecentonovanta quattro addi tredici

del mese di settembre alle ore 20.30

nella Residenza Municipale, per determinazione del Sindaco

con inviti diramati in data utile si è riunito il Consiglio Comunale.

Al momento della trattazione

~~Esigete Pappale, Cissano, Cissano~~

dell'argomento, risultano

BARBIERO Giovanni

LORENZATO Pietro

SBICEGO Alessandrino

- DECADUTO -

BARBIERO Sergio

ZANINI Alessandro

SANTIMARIA Cinzia

ZATTARIN Adriano

BELLO Francesco

- DECADUTO -

BIASIO Giannino

FACCHIN Silvia

DOTTO Lidio

VERONESE Claudio

GIRARDI Luigina in Calaan

MERCURIO Lidio

ZATTARIN Anna in Dalla Montà

TONIOLO Carlo

TONIOLO Nereo

GHIOTTO Claudio

DAL BETTO Mario

BILLORO-JOAN Ernesto

| Presenti | Assenti  |            |
|----------|----------|------------|
|          | giustif. | ingiustif. |
| NO       |          | SI         |
| SI       |          |            |
| SI       |          |            |
| NO       |          | SI         |
| SI       |          |            |
| SI       |          |            |
| NO       |          | SI         |
| SI       |          |            |
| NO       |          | SI         |
| SI       |          |            |
| NO       |          | SI         |
| SI       |          |            |
| NO       |          | SI         |
| SI       |          |            |
| NO       |          | SI         |
| SI       |          |            |
| NO       |          | SI         |
| SI       |          |            |

Assiste all'adunanza il Sig. dr. Mario Visconti

Il Sig. rag. Adriano Zattarin nella sua veste

di Sindaco, constatato legale il

numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e, previa designazione a Scrutatori dei Consiglieri Mercurio Lidio--Anna Zattarin e Billoro-Joan E.

invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nella odierna adunanza.

ICA SDA PD - 7/90 - RG

Addi

IL SEGRETARIO COMUNALE

dr. Mario Visconti

Oggetto: Approvazione Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità.

Il Consiglio Comunale

Visto il Decreto Legislativo 15.11.1993, n. 507, e successive modificazioni;

Visto che a norma dell'art. 3 del suddetto decreto il Comune è tenuto ad adottare apposito regolamento per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e per la effettuazione delle pubbliche affissioni;

Visto che gli abitanti di questo Comune sono n. 3446 e pertanto, ai fini dell'applicazione delle imposte in discorso, codesto Ente rientra nella classe 5°;

Vista la proposta di Regolamento disciplinante l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità;

Visti i pareri degli uffici ai sensi della Legge 142/90;

Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano,

DELIBERA

1) di approvare il Regolamento disciplinante l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità, allegato sub a) alla presente deliberazione;

Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dai comuni e delle province nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza territoriale.

#### SOMMARIO

| Art.                                                                          | DESCRIZIONE                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Capo I</b>                                                                 |                                                           |
| <b>Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni</b> |                                                           |
| 1                                                                             | Ambito di applicazione.                                   |
| 2                                                                             | Classificazione dei comuni.                               |
| 3                                                                             | Regolamento e tariffe.                                    |
| 4                                                                             | Categoria delle località.                                 |
| 5                                                                             | Presupposto dell'imposta.                                 |
| 6                                                                             | Soggetto passivo.                                         |
| 7                                                                             | Modalità di applicazione dell'imposta.                    |
| 8                                                                             | Dichiarazione.                                            |
| 9                                                                             | Pagamento dell'imposta.                                   |
| 10                                                                            | Rettifiche ed accertamento d'ufficio.                     |
| 11                                                                            | Funzionario responsabile.                                 |
| 12                                                                            | Pubblicità ordinaria.                                     |
| 13                                                                            | Pubblicità effettuata con veicoli.                        |
| 14                                                                            | Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni. |
| 15                                                                            | Pubblicità varia.                                         |
| 16                                                                            | Riduzioni dell'imposta.                                   |
| 17                                                                            | Esenzioni dall'imposta.                                   |
| 18                                                                            | Servizio delle pubbliche affissioni.                      |
| 19                                                                            | Diritto sulle pubbliche affissioni.                       |
| 20                                                                            | Riduzioni del diritto.                                    |
| 21                                                                            | Esenzioni dal diritto.                                    |
| 22                                                                            | Modalità per le pubbliche affissioni.                     |
| 23                                                                            | Sanzioni tributarie ed interessi.                         |
| 24                                                                            | Sanzioni amministrative.                                  |
| 25                                                                            | Gestione del servizio.                                    |
| 26                                                                            | Corrispettivo del servizio.                               |
| 27                                                                            | Durata della concessione.                                 |
| 28                                                                            | Conferimento della concessione.                           |
| 29                                                                            | Incompatibilità.                                          |
| 30                                                                            | Decadenza.                                                |
| 31                                                                            | Disciplina del servizio in concessione.                   |
| 32                                                                            | Albo dei concessionari.                                   |
| 33                                                                            | Iscrizioni nell'albo.                                     |
| 34                                                                            | Cancellazione dall'albo.                                  |
| 35                                                                            | Vigilanza.                                                |
| 36                                                                            | Norme transitorie.                                        |
| 37                                                                            | Norme finali e deroghe.                                   |

#### Capo I

##### Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni

###### Art. 1 - Ambito di applicazione.

1. La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono soggette, secondo le disposizioni degli articoli seguenti, rispettivamente ad una imposta ovvero ad un diritto a favore del comune nel cui territorio sono effettuate.

###### Art. 2 - Classificazione dei comuni.

1. Ai fini del presente capo i comuni sono ripartiti, in base alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello in corso, quale risulta dai dati pubblicati annualmente dall'Istituto nazionale di statistica, nelle seguenti cinque classi:

- Classe I: comuni con oltre 500.000 abitanti;
- Classe II: comuni da oltre 100.000 fino a 500.000 abitanti;
- Classe III: comuni da oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti;
- Classe IV: comuni da oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti;
- Classe V: comuni fino a 10.000 abitanti.

2. I comuni capoluogo di provincia non possono comunque essere collocati in una classe inferiore alla terza.

###### Art. 3 - Regolamento e tariffe.

1. Il comune è tenuto ad adottare apposito regolamento per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e per l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni.

2. Con il regolamento il comune disciplina le modalità di effettuazione della pubblicità e può stabilire limitazioni e divieti per particolari forme pubblicitarie in relazione ad esigenze di pubblico interesse.

3. Il regolamento deve in ogni caso determinare la tipologia e la quantità degli impianti pubblicitari, le modalità per ottenere il provvedimento per l'installazione, nonché i criteri per la realizzazione del piano generale degli impianti. Deve altresì stabilire la ripartizione della superficie degli impianti pubblici da destinare alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque prive di rilevanza economica e quella da destinare alle affissioni di natura commerciale, nonché la superficie degli impianti da attribuire a soggetti privati, comunque diversi dal concessionario del pubblico servizio, per l'effettuazione di affissioni dirette.

4. Il regolamento entra in vigore dal primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui la relativa deliberazione è divenuta esecutiva a norma di legge.

5. Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate entro il 31 ottobre di ogni anno ed entrano in vigore il primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui la deliberazione è divenuta esecutiva a norma di legge e, qualora non modificate entro il suddetto termine, si intendono prorogate di anno in anno; in

Allegato alla delibera consiliare  
n. 38 del 13/9/1994

## COMUNE DI VO'

### Provincia di Padova

## REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ

caso di mancata adozione della deliberazione in questione, si applicano le tariffe di cui al presente capo.

5. Il comune, in relazione ai rilevanti flussi turistici desumibili da oggettivi indici di ricettività, può applicare, per un periodo complessivo nel corso dell'anno non superiore a quattro mesi, una maggiorazione fino al cinquanta per cento delle tariffe per la pubblicità di cui agli articoli 12, comma 2, 14, commi 2, 3, 4 e 5, e all'articolo 15, nonchè, limitatamente a quelle di carattere commerciale, della tariffa per le pubbliche affissioni di cui all'articolo 19.

#### Art. 4 - Categoria delle località.

1. Agli effetti dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, limitatamente alle affissioni di carattere commerciale, i comuni delle prime tre classi possono suddividere la località del proprio territorio in due categorie in relazione alla loro importanza, applicando alla categoria speciale una maggiorazione fino al centocinquanta per cento della tariffa normale.

2. Il regolamento comunale deve specificare le località comprese nella categoria speciale, la cui superficie complessiva non può superare il 35 per cento di quella del centro abitato, come delimitato ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; in ogni caso la superficie degli impianti per pubbliche affissioni installati in categoria speciale non potrà essere superiore alla metà di quella complessiva.

- D.Lgs. n. 285/1992.

#### Art. 4 - Delimitazione del centro abitato.

1. Ai fini dell'attuazione della disciplina della circolazione stradale, il comune, entro centotrenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, provvede, con deliberazione della giunta alla delimitazione del centro abitato.

2. La delimitazione di delimitazione del centro abitato come definito dall'art. 3 e pubblicata all'albo pretorio per trenta giorni consecutivi, ad esso viene allegata idonea cartografia nella quale sono evidenziati i confini sulle strade di accesso.

#### Art. 5 - Presupposto dell'imposta.

1. La diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile è soggetta all'imposta sulla pubblicità prevista nel presente decreto.

2. Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicitario.

#### Art. 6 - Soggetto passivo.

1. Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.

2. È solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

#### Art. 7 - Modalità di applicazione dell'imposta.

1. L'imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.

2. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si fa luogo ad applicazione di imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

3. Per i mezzi pubblicitari poliseccolari l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.

4. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.

5. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

6. Le maggiorazioni di imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base; le riduzioni non sono cumulabili.

7. Qualora la pubblicità di cui agli articoli 12 e 13 venga effettuata in forma luminosa o illuminata la relativa tariffa di imposta è maggiorata del 100 per cento.

#### Art. 8 - Dichiarazione.

1. Il soggetto passivo di cui all'art. 6 è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al comune apposita dichiarazione anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati. Il relativo modello di dichiarazione deve essere predisposto dal comune e messo a disposizione degli interessati.

2. La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità, che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione; è fatto obbligo al comune di procedere al conguaglio tra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

3. La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purché non si verifichino modificazioni degli elementi dichiarati cui consegue un diverso ammontare dell'imposta dovuta; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

4. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità di cui agli articoli 12, 13 e 14, commi 1, 2 e 3, si presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata; per le altre fattispecie la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

#### Art. 9 - Pagamento dell'imposta.

1. L'imposta è dovuta per le fattispecie previste dagli articoli 12, commi 1 e 3, 13 e 14, commi 1 e 3, per anno solare di riferimento cui corrisponde una autonoma obbligazione tributaria; per le altre fattispecie il periodo di imposta è quello specificato nelle relative disposizioni.

2. Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al comune ovvero, in caso di affidamento in concessione, al suo concessionario, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a lire cinquecento o per eccesso se è superiore. L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla prescritta dichiarazione. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro delle poste e telecomunicazioni, sono determinate le caratteristiche del modello di versamento.

3. Il comune, per particolari esigenze organizzative, può consentire il pagamento diretto del diritto relativo ad affissioni non aventi carattere commerciale.

4. Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione; per la pubblicità annuale l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate qualora sia di importo superiore a lire tre milioni.

5. La riscossione coattiva dell'imposta si effettua secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1986, n. 43, e successive modificazioni; il relativo ruolo deve essere formato e reso esecutivo entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento o di rettifica è stato notificato ovvero, in caso di sospensione della riscossione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione. Si applica l'art. 2752, comma 4, del codice civile.

6. Entro il termine di due anni decorrente dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso, il contribuente può chiedere la restituzione di somme versate e non dovute mediante apposita istanza. Il comune è tenuto a provvedere nel termine di novanta giorni.

7. Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento al comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude quella della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché il pagamento di canoni di locazione o di concessione.

- Il D.P.R. n. 43/1986, reca: «Istituzione del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 4 ottobre 1985, n. 657.

- Codice Civile.

Art. 2752 - Crediti per tributi diretti dello Stato, per imposta sul valore aggiunto e per tributi degli enti locali.

Hanno privilegio generale sui mobili del debitore i crediti dello Stato per l'imposta sul reddito delle persone fisiche, sul reddito delle persone giuridiche e per l'imposta locale sui redditi, limitatamente all'imposta o alla quota d'imposta non imputabile ai redditi immobiliari e a quelli di natura fondiaria non determinabili catastalmente, iscritti nei ruoli principali, supplementari, speciali o straordinari posti in riscossione nell'anno in cui si procede all'esecuzione dell'anno precedente.

Se si tratta di ruoli supplementari, e si procede per imposte relative a periodi d'imposta anteriori agli ultimi due, il privilegio non può esercitarsi per un importo superiore a quello degli ultimi due anni, qualunque sia il periodo cui le imposte si riferiscono.

Hanno altresì privilegio generale sui mobili del debitore i crediti dello Stato per le imposte, le penne pecuniarie e le soprattasse dovute secondo le norme relative all'imposta sul valore aggiunto. Hanno lo stesso privilegio, subordinatamente a quello dello Stato, i crediti per le imposte, tasse e tributi dei comuni e delle province previsti dalla legge per la finanza locale e dalle norme relative all'imposta comunale sulla pubblicità e ai diritti sulle pubbliche affissioni.

#### Art. 10 - Rettifica ed accertamento d'ufficio.

1. Il comune, entro due anni dalla data in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, procede a rettifica o ad accertamento d'ufficio, notificando al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, apposito avviso motivato.

2. Nell'avviso devono essere indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo pubblicitario, l'importo dell'imposta o della maggiore imposta accertata, delle soprattasse dovute e dei relativi interessi, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.

3. Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario designato dal comune per l'organizzazione e la gestione dell'imposta, ovvero, nel caso di gestione in concessione, da un rappresentante del concessionario.

#### Art. 11 - Funzionario responsabile.

1. Nel caso di gestione diretta, il comune designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

2. Il comune è tenuto a comunicare alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle finanze il nominativo del funzionario responsabile entro sessanta giorni dalla sua nomina.

3. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al comma 1 spettano al concessionario.

.... OMISSIS ....

#### Art. 18 - Servizio delle pubbliche affissioni.

1. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificamente l'affissione, a cura del comune, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero, ove previsto, e nella misura stabilita nelle disposizioni regolamentari di cui all'art. 3, di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

2. Il servizio deve essere obbligatoriamente istituito nei comuni che abbiano una popolazione residente, al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello in corso, superiore a tremila abitanti; negli altri comuni il servizio è facoltativo.

3. La superficie degli impianti da adibire alle pubbliche affissioni deve essere stabilita nel regolamento comunale in misura proporzionale al numero degli abitanti e comunque non inferiore a 18 metri quadrati per ogni mille abitanti nei comuni con popolazione superiore a trentamila abitanti, e a 12 metri quadrati negli altri comuni.

#### Art. 19 - Diritto sulle pubbliche affissioni.

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido, da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto, comprensivo dell'imposta sulla pubblicità, a favore del comune che provvede alla loro esecuzione.

2. La misura del diritto sulle pubbliche affissioni per ciascun foglio di dimensione fino a cm. 70x100 e per i periodi di seguito indicati è la seguente:

|                                | per i primi<br>10 giorni | Per ogni periodo<br>successivo<br>di 5 giorni o frazione |
|--------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------|
| comuni di classe I . . . . .   | L. 2.800                 | L. 840                                                   |
| comuni di classe II . . . . .  | L. 2.600                 | L. 780                                                   |
| comuni di classe III . . . . . | L. 2.400                 | L. 720                                                   |
| comuni di classe IV . . . . .  | L. 2.200                 | L. 660                                                   |
| comuni di classe V . . . . .   | L. 2.000                 | L. 600                                                   |

3. Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto di cui al comma 2 è maggiorato del 50 per cento.

4. Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli il diritto è maggiorato del 50 per cento; per quelli costituiti da più di dodici fogli è maggiorato del 100 per cento.

5. Nei comuni con popolazione superiore a trentamila abitanti, qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in determinati spazi da lui prescelti, è dovuta una maggiorazione del 100 per cento del diritto.

6. Le disposizioni previste per l'imposta sulla pubblicità si applicano, per quanto compatibili, anche al diritto sulle pubbliche affissioni.

7. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio secondo le modalità di cui all'art. 2; per il recupero di somme comunque dovute a tale titolo e non corrisposte si osservano le disposizioni dello stesso articolo.

**COMUNE DI VO'**  
Provincia di Padova

**REGOLAMENTO COMUNALE  
PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA  
SULLA PUBBLICITA'**

**SOMMARIO**

| Art. | Descrizione                                                       | Art. | Descrizione                                              |
|------|-------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------|
|      | <b>Capo I - Norme generali</b>                                    |      | <b>Capo IV - Modalità applicazione imposta - Tariffe</b> |
| 1    | Oggetto del Regolamento                                           | 13   | Pagamento dell'imposta                                   |
| 2    | Gestione del servizio                                             | 14   | Pubblicità su aree di proprietà                          |
| 3    | Funzionario responsabile                                          | 15   | Rettifica ed accertamento d'ufficio                      |
| 4    | Presupposto dell'imposta                                          | 16   | Tariffe                                                  |
| 5    | Soggetto passivo dell'imposta                                     | 17   | Riduzioni dell'imposta                                   |
|      |                                                                   | 18   | Esenzioni dall'imposta                                   |
|      | <b>Capo II - Modalità di effettuazione della pubblicità</b>       | 19   | Gestione contabile dell'imposta                          |
| 6    | Obbligo della dichiarazione                                       | 20   | Contenzioso                                              |
| 7    | Casi di omessa dichiarazione                                      |      | <b>Capo V - Limitazioni e divieti</b>                    |
|      |                                                                   | 21   | Divieti generici                                         |
|      | <b>Capo III - Impianti per la pubblicità</b>                      | 22   | Limitazioni sulla pubblicità fonica                      |
| 8    | Piano generale per la realizzazione degli impianti degli impianti |      | <b>Capo VI - Sanzioni</b>                                |
| 9    | Procedure per l'installazione degli impianti                      | 23   | Sanzioni tributarie e interessi                          |
|      |                                                                   | 24   | Sanzioni amministrative                                  |
| 10   | Rimborso spese                                                    |      |                                                          |
| 11   | Esposizione pubblicità a cura del Comune                          | 25   | <b>Capo VII - Norme finali</b>                           |
| 12   | Modalità di applicazione dell'imposta                             | 26   | Rinvio ad altre disposizioni                             |
|      |                                                                   | 27   | Pubblicità del regolamento                               |
|      |                                                                   |      | Variazioni del regolamento                               |

## **CAPO I NORME GENERALI**

### **Art. 1 Oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento disciplina la sola applicazione dell'Imposta comunale sulla Pubblicità di cui al Capo I del D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507, così come previsto dall'art. 3, comma 1 del detto D.Lgs.

2. La disciplina del servizio delle pubbliche affissioni sarà oggetto di apposito separato regolamento.

### **Art. 2 Gestione del servizio**

1. Il servizio per l'accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità è di esclusiva competenza comunale e potrà essere gestito, come previsto dall'art. 25 del D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507;

- a) in forma diretta;
- b) in concessione ad apposita azienda speciale;
- c) in concessione a ditta iscritta all'albo dei concessionari tenuto dalla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle finanze, previsto dall'art. 32 del D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507.

2. Il Consiglio Comunale, con apposita deliberazione, determinerà la forma di gestione.

3. Nel caso in cui venga prescelta una delle forme di cui alle lettere *b* o *c* del primo comma del presente articolo, con la stessa deliberazione sarà approvato, rispettivamente, lo statuto o il capitolato.

### **Art. 3 Funzionario responsabile**

1. Il funzionario responsabile di cui all'art. 11 del D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507, entro il mese di gennaio di ciascun anno dovrà inviare, all'assessore preposto, dettagliata relazione sull'attività svolta nel corso dell'anno precedente con particolare riferimento ai risultati conseguiti sul fronte della lotta all'evasione.

2. Con la relazione di cui al precedente comma dovranno essere inoltre evidenziate le esigenze concernenti:

- a) l'organizzazione del personale;
- b) l'eventuale fabbisogno di locali, mobili e attrezzature.

3. Con la stessa relazione dovranno essere proposte le eventuali iniziative, non di sua competenza, ritenute utili per il miglioramento del servizio.

4. Tutti i provvedimenti del "funzionario responsabile" assumono la forma di "determinazione", dovranno essere numerati con unica numerazione annuale progressiva continua. Un originale, munito degli estremi di notifica all'interessato o di pubblica-

zione all'Albo Pretorio dovrà essere tenuto e conservato con lo stesso sistema osservato per le deliberazioni della Giunta Comunale.

#### **Art. 4**

##### **Presupposto dell'imposta**

(Art. 5 D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507)

1. La diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile è soggetta all'imposta sulla pubblicità prevista nel presente regolamento.

#### **Art. 5**

##### **Soggetto passivo dell'imposta**

(Art. 6 del D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507)

1. Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.

2 E' solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

**CAPO II**  
**MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DELLA PUBBLICITA'**  
(Art. 3, comma 2 del D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507)

**Art. 6**  
**Obbligo della dichiarazione**  
(Art. 8 D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507)

1. Prima di iniziare la pubblicità l'interessato è tenuto a presentare, al Comune o al concessionario, apposita dichiarazione, anche cumulativa, esclusivamente su modello messo a disposizione dal Comune o dal concessionario.

2. Sarà cura del "funzionario responsabile" di cui al precedente art. 3 prendere le iniziative necessarie affinché sia sempre assicurata la disponibilità dei modelli.

3. La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità, che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione; è fatto obbligo al comune di procedere al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

4. La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purché non si verifichino modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; tale pubblicità s'intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

**Art. 7**  
**Casi di omessa dichiarazione**  
(Art. 8, comma 4 del D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507)

1. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione per la pubblicità di cui:

- all'art. 12 - effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non espressamente previsto;
- all'art. 13 - effettuata con veicoli;
- all'art. 14, commi 1, 2 e 3 - effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare;

del D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507, la pubblicità si presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata.

2. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione per la pubblicità di cui:

- all'art. 14, comma 4 - realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuata su schermi o pareti riflettenti;

- all'art. 15 - comma 1 - effettuata con striscioni o altri mezzi simili, che attraversano strade o piazze;
  - comma 2 - effettuata da aereomobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale;
  - comma 3 - effettuata con palloni frenati e simili;
  - comma 4 - effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari;
  - comma 5 - effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili;
- del D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507, la pubblicità si presume effettuata dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

**CAPO III**  
**IMPIANTI PER LA PUBBLICITA'**  
(Art. 3, comma 3 del D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507)

**Art. 8**  
**Criteri generali per la realizzazione del piano degli impianti**  
**per le affissioni**

1. I criteri a cui si dovrà fare riferimento per la stesura di un piano generale, che comprenda comunque gli attuali spazi esistenti e nel caso di constatata effettiva necessità, sono i seguenti:

- a) gli impianti e la scelta delle località dovranno rispettare il territorio inteso nella sua realizzazione/armonizzazione perseguita dall'Amministrazione, nella principale opera di salvaguardia dello stesso;
- b) il piano dovrà tenere conto e quindi rispettare l'attuale contesto urbanistico, con le sue esigenze di carattere storico, ambientale ed estetico;
- c) il piano, nella sua stesura, dovrà tenere conto delle esigenze effettive riscontrabili presso gli uffici competenti nonché da concrete esigenze di sviluppo, per soddisfare le richieste di carattere commerciale e socio-culturale;
- d) la stesura del piano dovrà altresì salvaguardare e rispettare le norme del Codice della Strada (D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, D.Lgs. 10 settembre 1993 n. 360) del regolamento di esecuzione e di attuazione dello stesso (D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495), del regolamento di polizia municipale e traffico.

**Art. 9**  
**Procedure per ottenere il provvedimento**  
**per l'installazione degli impianti**  
(Art. 3, comma 3 del D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507)

1. L'esecuzione delle forme pubblicitarie di cui al presente regolamento è sottoposta alla disciplina prevista dalle leggi penali, di pubblica sicurezza, dalle disposizioni sulla circolazione stradale, dalle norme a tutela delle cose di interesse artistico o storico e delle bellezze naturali, dai regolamenti edilizio e di polizia urbana.

2. L'autorizzazione ad eseguire la pubblicità dovrà risultare da atto scritto.

3. L'Autorizzazione sarà rilasciata dal Sindaco ai sensi delle disposizioni sulla circolazione stradale e dei regolamenti edilizio e di polizia urbana, previo consenso della competente autorità, qualora i mezzi pubblicitari debbano essere collocati in zone nelle quali esistano vincoli a tutela delle cose di interesse artistico e storico e delle bellezze naturali.

4. L'autorizzazione:

- per la pubblicità ordinaria (art. 12 del D.Lgs. n. 507/1993);
- per la pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni (art. 14 D.Lgs. n. 507/1993), superiori a 30 giorni;

sarà rilasciata dal Sindaco sentita la Commissione Edilizia.

5. Ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990 n. 241, il termine per la conclusione del procedimento relativo alla richiesta avanzata ai sensi del precedente comma 1 è fissato in 2 mesi. Qualora vengano richiesti da parte dell'ufficio chiarimenti o integrazioni della documentazione prodotta, il termine è prorogato di 2 mesi.

#### **Art. 10** **Rimborso spese**

1. Alla richiesta di autorizzazione di cui al precedente articolo 10 dovrà essere allegata la quietanza dell'economo comunale attestante la costituzione di un fondo rimborso spese determinato dalla Giunta Comunale.

#### **Art. 11** **Esposizione della pubblicità a cura del Comune**

1. A richiesta degli interessati il Comune può provvedere, ove l'Ufficio disponga di adeguata attrezzatura e personale sufficiente, a collocare direttamente i mezzi pubblicitari.

2. In tal caso, oltre al pagamento della prescritta imposta, il committente dovrà anticipatamente versare al Comune l'importo della spesa relativa, quale risulterà dal preventivo redatto dall'Ufficio Tecnico comunale, nel quale dovranno, comunque, considerarsi anche l'utile ed il rischio d'impresa.

#### **Art. 12** **Modalità di applicazione dell'imposta** (Art. 7 del D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507)

1. L'imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.

2. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si fa luogo ad applicazione di imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

3. Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.

4. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.

5. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

6. Le maggiorazioni e le riduzioni dell'imposta sono applicate con le limitazioni di cui all'art. 7, commi e, 6 e 7 del D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507.

**CAPO IV**  
**MODALITA' DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - TARIFFE**

**Art. 13**

**Pagamento dell'imposta**

(Art. 9 del D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507)

1. Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al comune ovvero, in caso di affidamento in concessione, al suo concessionario, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a lire cinquecento o per eccesso se è superiore. L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla prescritta dichiarazione.

2. Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione; per la pubblicità annuale l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate qualora sia di importo superiore a lire tre milioni.

3. La riscossione coattiva dell'imposta si effettua secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988 n. 43, e successive modificazioni; il relativo ruolo deve essere formato e reso esecutivo entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento o di rettifica è stato notificato ovvero, in caso di sospensione della riscossione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione. Si applica l'art. 2752, comma 4 del codice civile.

4. Entro il termine di due anni decorrente dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso, il contribuente può chiedere la restituzione di somme versate e non dovute mediante apposita istanza. Il Comune è tenuto a provvedere nel termine di novanta giorni.

**Art. 14**

**Pubblicità eseguita su fabbricati ed aree di proprietà comunale**

(Art. 9, comma 7 del D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507)

1. Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento al Comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude quella della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché il pagamento di canoni di locazione o di concessione.

2. L'autorizzazione per la pubblicità di cui al comma 1 sarà rilasciata dal Sindaco sentita la Commissione Edilizia ed in esecuzione di apposita deliberazione della Giunta Comunale.

#### **Art. 15**

##### **Rettifica ed accertamento d'ufficio**

(Art. 10 del D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507)

1. Il Comune, entro due anni dalla data in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, procede a rettifica o ad accertamento d'ufficio, notificando al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, apposito avviso motivato.

2. Nell'avviso devono essere indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo pubblicitario, l'importo dell'imposta o della maggiore imposta accertata, delle soprattasse dovute e dei relativi interessi, nonché il termine di sessanta giorni in cui effettuare il relativo pagamento.

3. Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per l'organizzazione e la gestione dell'imposta, ovvero, nel caso di gestione in concessione, da un rappresentante del concessionario.

#### **Art. 16**

##### **Tariffe**

1. Per ogni forma di pubblicità è dovuta, al Comune o al concessionario che vi subentra, una imposta nella misura risultante dalle tariffe deliberate a norma del D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507, con le maggiorazioni, le riduzioni e le esenzioni di cui agli articoli 7, 16 e 17 del richiamato decreto legislativo, che saranno riportati in tariffa per farne parte integrante.

2. Un esemplare della tariffa deve essere esposto nell'ufficio cui è affidato il servizio sulla pubblicità, in modo che possa essere facilmente consultato da chi vi abbia interesse.

#### **Art. 17**

##### **Riduzioni dell'imposta**

(Art. 16 del D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507)

1. Trovano applicazione le riduzioni previste dall'art. 16 del D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507.

#### **Art. 18**

##### **Esenzioni dall'imposta**

(Art. 17 del D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507)

1. Trovano applicazione le esenzioni di cui all'art. 17 del D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507.

**Art. 19**  
**Gestione contabile dell'imposta**

1. Per la gestione contabile dell'imposta saranno osservate puntualmente le disposizioni emanate in relazione al disposto dell'art. 35, comma 4, del D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507.
2. Il direttore di ragioneria ed il funzionario responsabile di cui al precedente articolo 3 sono personalmente responsabili, ciascuno per la parte di competenza, del rigoroso rispetto delle norme richiamate nel precedente comma.

**Art. 20**  
**Contenzioso**

1. Contro gli atti di accertamento è ammesso ricorso:
  - a) all'Intendente di finanza sino alla data di insediamento della Commissione tributaria provinciale;
  - b) alla detta Commissione tributaria provinciale, dopo il suo insediamento, secondo il disposto dell'art. 80 del D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, recante «Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991 n. 413».

**CAPO V**  
**LIMITAZIONI E DIVIETI**

(Art. 3, comma 2 del D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507))

**Art. 21**  
**Divieti generici**

1. Sugli edifici di carattere storico ed, in genere, su tutti quelli che sono sottoposti a vincolo artistico, è vietata ogni forma di pubblicità
2. Per la pubblicità sulle strade o in vista di esse trovano applicazione:
  - a) l'art. 23 del Codice della Strada emanato con D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285;
  - b) gli articoli da 47 a 56 del regolamento di esecuzione del codice della strada emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495.
3. Per la pubblicità su veicoli trovano applicazione:
  - a) l'art. 23, comma 2, del Codice della Strada emanato con D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285;
  - b) l'art. 57 del regolamento di esecuzione del Codice della Strada emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495.

**Art. 22**  
**Limitazioni sulla pubblicità fonica**

1. La pubblicità eseguita con qualsiasi mezzo acustico, fisso o mobile, in modo da essere percepibile dalle vie o altro luogo pubblico, è vietata dalle ore 13, alle ore 16 e dalle ore 22 alle ore 8.
2. E' parimenti vietata la pubblicità con mezzi acustici, in prossimità di case di cura e di riposo e, durante le ore di lezione o di cerimonie, in prossimità di scuole pubbliche e di edifici di culto.
3. L'intensità della voce e dei suoni emessi dal mezzo diffusivo non dovrà superare, in ogni caso, la misura di 70 Phon.

## **CAPO VI SANZIONI**

### **Art. 23**

#### **Sanzioni tributarie e interessi**

(Art. 23 del D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507)

1. Per l'omessa, tardiva o infedele presentazione della dichiarazione di cui all'art. 6, si applica, oltre al pagamento dell'imposta dovuta, una soprattassa pari all'ammontare dell'imposta evasa.

2. Per l'omesso o tardivo pagamento dell'imposta o delle singole rate di essa è dovuta, indipendentemente da quella di cui al comma 1, una soprattassa pari al 20 per cento dell'imposta il cui pagamento è stato omesso o ritardato.

3. Le soprattasse previste dai precedenti commi sono ridotte ad un quarto se la dichiarazione è prodotta o il pagamento viene eseguito non oltre trenta giorni dalla data in cui avrebbero dovuto essere effettuati, ovvero alla metà se il pagamento viene eseguito entro sessanta giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento.

4. Sulle somme dovute per l'imposta sulla pubblicità e per le relative soprattasse di applicano interessi di mora nella misura del 7 per cento per ogni semestre compiuto, a decorrere dal giorno in cui detti importi sono divenuti esigibili; interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a qualsiasi titolo a decorrere dalla data dell'eseguito pagamento.

### **Art. 24**

#### **Sanzioni amministrative**

(Art. 24 del D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507)

1. Il Comune è tenuto a vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità. Alle violazioni di dette disposizioni conseguono sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme contenute nelle sezioni I e II del Capo I della legge 24 novembre 1981 n. 689, salvo quanto previsto nei successivi commi.

2. Per le violazioni delle norme regolamentari, nonché di quelle contenute nei provvedimenti relativi all'installazione degli impianti, si applica la sanzione da lire duecentomila a lire due milioni con notificazione agli interessati, entro centocinquanta giorni dall'accertamento, degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale. Il Comune dispone altresì la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi facendone menzione del suddetto verbale; in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, il Comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute.

3. Il Comune, o il concessionario del servizio, può effettuare, indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dall'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2, la immediata copertura della pubblicità abusiva, in modo che sia priva di efficacia pubblicitaria, con successiva notifica di apposito avviso secondo le modalità previste dall'art. 16.

4. I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con ordinanza del Sindaco, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonché dell'imposta e dell'ammontare delle relative soprattasse ed interessi; nella medesima ordinanza deve essere stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nella ordinanza stessa.

5. I proventi delle sanzioni amministrative spettano al Comune e sono destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio e dell'impiantistica comunale, nonché alla redazione ed all'aggiornamento del piano generale degli impianti di cui all'art. 8.

## **CAPO VII NORME FINALI**

### **Art. 25**

#### **Rinvio ad altre disposizioni**

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda alle norme contenute nel D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507, nonché alle speciali norme legislative vigenti in materia.

### **Art. 26**

#### **Pubblicità del regolamento**

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990 n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

### **Art. 27**

#### **Variazioni del regolamento**

1. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente regolamento dandone comunicazione agli utenti mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, a norma di legge.

2. Nel caso che l'utente non comunichi la cessazione della pubblicità entro trenta giorni successivi all'ultimo giorno della ripubblicazione predetta, le modifiche si intendono tacitamente accettate.

**SVILUPPO DELLE TARIFFE**

**A) IN TUTTI I COMUNI.**

**1) Per commissioni di almeno 50 fogli.**

| CLASSE | PER CIASCUN FOGLIO DI DIMENSIONE FINO A cm. 70 X 100 |                                                    |                                                  |                                                    |                                             |                                                    |
|--------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|        | Manifesti costituiti da meno di otto fogli           |                                                    | Manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli |                                                    | Manifesti costituiti da più di dodici fogli |                                                    |
|        | per i primi 10 giorni                                | per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione | per i primi 10 giorni                            | per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione | per i primi 10 giorni                       | per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione |
| I      | 2.800                                                | 840                                                | 4.200                                            | 1.260                                              | 5.600                                       | 1.680                                              |
| II     | 2.600                                                | 780                                                | 3.900                                            | 1.170                                              | 5.200                                       | 1.560                                              |
| III    | 2.400                                                | 720                                                | 3.600                                            | 1.080                                              | 4.800                                       | 1.440                                              |
| IV     | 2.200                                                | 660                                                | 3.300                                            | 990                                                | 4.400                                       | 1.320                                              |
| V      | 2.000                                                | 600                                                | 3.000                                            | 900                                                | 4.000                                       | 1.200                                              |

**2) Per commissioni inferiori a 50 fogli.**

| CLASSE | PER CIASCUN FOGLIO DI DIMENSIONE FINO A cm. 70 X 100 |                                                    |                                                  |                                                    |                                             |                                                    |
|--------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|        | Manifesti costituiti da meno di otto fogli           |                                                    | Manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli |                                                    | Manifesti costituiti da più di dodici fogli |                                                    |
|        | per i primi 10 giorni                                | per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione | per i primi 10 giorni                            | per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione | per i primi 10 giorni                       | per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione |
| I      | 4.200                                                | 1.260                                              | 5.600                                            | 1.680                                              | 7.000                                       | 2.100                                              |
| II     | 3.900                                                | 1.170                                              | 5.200                                            | 1.560                                              | 6.500                                       | 1.950                                              |
| III    | 3.600                                                | 1.080                                              | 4.800                                            | 1.440                                              | 6.000                                       | 1.800                                              |
| IV     | 3.300                                                | 990                                                | 4.400                                            | 1.320                                              | 5.500                                       | 1.650                                              |
| V      | 3.000                                                | 900                                                | 4.000                                            | 1.200                                              | 5.000                                       | 1.500                                              |

**B) NEI SOLI COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE A 30.000 ABITANTI - comma 5.**

**1) Per commissioni di almeno 50 fogli.**

| CLASSE | PER CIASCUN FOGLIO DI DIMENSIONE FINO A cm. 70 X 100 |                                                    |                                                  |                                                    |                                             |                                                    |
|--------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|        | Manifesti costituiti da meno di otto fogli           |                                                    | Manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli |                                                    | Manifesti costituiti da più di dodici fogli |                                                    |
|        | per i primi 10 giorni                                | per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione | per i primi 10 giorni                            | per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione | per i primi 10 giorni                       | per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione |
| I      | 5.600                                                | 1.680                                              | 7.000                                            | 2.100                                              | 8.400                                       | 2.520                                              |
| II     | 5.200                                                | 1.560                                              | 6.500                                            | 1.950                                              | 7.800                                       | 2.340                                              |
| III    | 4.800                                                | 1.440                                              | 6.000                                            | 1.800                                              | 7.200                                       | 2.160                                              |

**2) Per commissioni inferiori a 50 fogli.**

| CLASSE | PER CIASCUN FOGLIO DI DIMENSIONE FINO A cm. 70 X 100 |                                                    |                                                  |                                                    |                                             |                                                    |
|--------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|        | Manifesti costituiti da meno di otto fogli           |                                                    | Manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli |                                                    | Manifesti costituiti da più di dodici fogli |                                                    |
|        | per i primi 10 giorni                                | per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione | per i primi 10 giorni                            | per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione | per i primi 10 giorni                       | per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione |
| I      | 7.000                                                | 2.100                                              | 8.400                                            | 2.520                                              | 9.800                                       | 2.940                                              |
| II     | 6.500                                                | 1.950                                              | 7.800                                            | 2.340                                              | 9.100                                       | 2.730                                              |
| III    | 6.000                                                | 1.800                                              | 7.200                                            | 2.160                                              | 8.400                                       | 2.520                                              |

**C) PER I SOLI COMUNI CON RILEVANTI FLUSSI TURISTICI, LIMITATAMENTE ALLE AFFISSIONI DI CARATTERE COMMERCIALE E PER UN PERIODO COMPLESSIVO, NEL CORSO DELL'ANNO, NON SUPERIORE A QUATTRO MESI (art. 3, comma 6).**

Tariffa calcolata con la maggiorazione massima del 50%

**C.1) IN TUTTI I COMUNI.**

**C.1.1) Per commissioni di almeno 50 fogli.**

| CLASSE | PER CIASCUN FOGLIO DI DIMENSIONE FINO A cm. 70 X 100 |                                                    |                                                  |                                                    |                                             |                                                    |
|--------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|        | Manifesti costituiti da meno di otto fogli           |                                                    | Manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli |                                                    | Manifesti costituiti da più di dodici fogli |                                                    |
|        | per i primi 10 giorni                                | per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione | per i primi 10 giorni                            | per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione | per i primi 10 giorni                       | per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione |
| I      | 4.200                                                | 1.260                                              | 5.600                                            | 1.680                                              | 7.000                                       | 2.100                                              |
| II     | 3.900                                                | 1.170                                              | 5.200                                            | 1.560                                              | 6.500                                       | 1.950                                              |
| III    | 3.600                                                | 1.080                                              | 4.800                                            | 1.440                                              | 6.000                                       | 1.800                                              |
| IV     | 3.300                                                | 990                                                | 4.400                                            | 1.320                                              | 5.500                                       | 1.650                                              |
| V      | 3.000                                                | 900                                                | 4.000                                            | 1.200                                              | 5.000                                       | 1.500                                              |

**C.1.2) Per commissioni inferiori a 50 fogli.**

| CLASSE | PER CIASCUN FOGLIO DI DIMENSIONE FINO A cm. 70 X 100 |                                                    |                                                  |                                                    |                                             |                                                    |
|--------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|        | Manifesti costituiti da meno di otto fogli           |                                                    | Manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli |                                                    | Manifesti costituiti da più di dodici fogli |                                                    |
|        | per i primi 10 giorni                                | per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione | per i primi 10 giorni                            | per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione | per i primi 10 giorni                       | per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione |
| I      | 5.600                                                | 1.680                                              | 7.000                                            | 2.100                                              | 8.400                                       | 2.520                                              |
| II     | 5.200                                                | 1.560                                              | 6.500                                            | 1.950                                              | 7.800                                       | 2.340                                              |
| III    | 4.800                                                | 1.440                                              | 6.000                                            | 1.800                                              | 7.200                                       | 2.160                                              |
| IV     | 4.400                                                | 1.320                                              | 5.500                                            | 1.650                                              | 6.600                                       | 1.980                                              |
| V      | 4.000                                                | 1.200                                              | 5.000                                            | 1.500                                              | 6.000                                       | 1.800                                              |

**C.2) NEI SOLI COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE A 30.000 ABITANTI.**

**C.2.1) Per commissioni di almeno 50 fogli.**

| CLASSE | PER CIASCUN FOGLIO DI DIMENSIONE FINO A cm. 70 X 100 |                                                    |                                                  |                                                    |                                             |                                                    |
|--------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|        | Manifesti costituiti da meno di otto fogli           |                                                    | Manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli |                                                    | Manifesti costituiti da più di dodici fogli |                                                    |
|        | per i primi 10 giorni                                | per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione | per i primi 10 giorni                            | per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione | per i primi 10 giorni                       | per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione |
| I      | 7.000                                                | 2.100                                              | 8.400                                            | 2.520                                              | 9.800                                       | 2.940                                              |
| II     | 6.500                                                | 1.950                                              | 7.800                                            | 2.340                                              | 9.100                                       | 2.730                                              |
| III    | 6.000                                                | 1.800                                              | 7.200                                            | 2.160                                              | 8.400                                       | 2.520                                              |

**C.2.2) Per commissioni inferiori a 50 fogli.**

| CLASSE | PER CIASCUN FOGLIO DI DIMENSIONE FINO A cm. 70 X 100 |                                                    |                                                  |                                                    |                                             |                                                    |
|--------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|        | Manifesti costituiti da meno di otto fogli           |                                                    | Manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli |                                                    | Manifesti costituiti da più di dodici fogli |                                                    |
|        | per i primi 10 giorni                                | per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione | per i primi 10 giorni                            | per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione | per i primi 10 giorni                       | per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione |
| I      | 8.400                                                | 2.520                                              | 9.800                                            | 2.940                                              | 11.200                                      | 3.360                                              |
| II     | 7.800                                                | 2.340                                              | 9.100                                            | 2.730                                              | 10.400                                      | 3.120                                              |
| III    | 7.200                                                | 2.160                                              | 8.400                                            | 2.520                                              | 9.600                                       | 2.880                                              |

**Art. 20 - Riduzione del diritto.**

- La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
  - per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 21;
  - per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
  - per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
  - per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
  - per gli annunci mortuari.

**Art. 21 - Esenzioni del diritto.**

- Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:
  - i manifesti riguardanti le attività istituzionali del comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
  - i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
  - i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
  - i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
  - i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
  - ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
  - i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

**Art. 22 - Modalità per le pubbliche affissioni.**

- Il regolamento comunale stabilisce criteri e modalità per l'espletamento del servizio delle pubbliche affissioni per quanto non disciplinato nei commi seguenti.
- Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che deve essere annotata in apposito registro cronologico.
- La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il comune deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione del quantitativo affisso.
- Il ritardo nell'esecuzione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il comune deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
- La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
- Nel caso di cui ai commi 4 e 5 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il comune è tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni.
- Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.
- Il comune ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti stracciati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
- Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere ed entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione

per il 10 per cento del diritto, con un minimo di L. 50.000 per ciascuna committenza e maggiorazione può essere apposta previsione del capitolato d'oneri o del regolamento di gestione attribuita in tutto o in parte al concessionario del servizio.

12. Nell'ufficio del servizio deve essere affissa, ovvero essere esposta, per la pubblica consultazione, le tariffe dei servizi, i prezzi degli spazi destinati alla pubblicazione e l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono ed il registro cronologico delle commissioni.

#### Art. 23 - Sanzioni tributarie ed interessi.

1. Per l'omissione, tardiva o inesatta presentazione della dichiarazione di cui all'art. 2, si applica, oltre al pagamento dell'imposta o del diritto dovuto, una sovrattassa pari all'ammontare dell'imposta o del diritto evasi.

2. Per l'omissione o tardivo pagamento dell'imposta o delle singole rate di essa o del diritto è dovuta, indipendentemente da quella di cui al comma 1, una sovrattassa pari al 20 per cento dell'imposta o del diritto il cui pagamento è stato omesso o ritardato.

3. Le sovrattasse previste dai precedenti commi sono ridotte ad un quarto se la dichiarazione è prodotta o il pagamento viene eseguito non oltre trenta giorni dalla data in cui avrebbero dovuto essere effettuati, ovvero alla metà se il pagamento viene eseguito entro sessanta giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento.

4. Sulle somme dovute per l'imposta sulla pubblicità, per il diritto sulle pubbliche affissioni e per le relative sovrattasse si applicano interessi di mora nella misura del 7 per cento per ogni semestre compiuto, a decorrere dal giorno in cui detti importi sono diventati esigibili; interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a qualsiasi titolo a decorrere dalla data dell'eseguito pagamento.

#### Art. 24 - Sanzioni amministrative.

1. Il comune è tenuto a vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità. Alle violazioni di dette disposizioni conseguono sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, salvo quanto previsto nei successivi commi.

2. Per le violazioni delle norme regolamentari stabilite dal comune in esecuzione del presente capo nonché di quelle contenute nei provvedimenti relativi all'installazione degli impianti, si applica la sanzione da lire duecentomila a lire due milioni con notificazione agli interessati, entro cinquantacinque giorni dall'accertamento, degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale. Il comune dispone altresì la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi facendone menzione nel suddetto verbale; in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, il comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute.

3. Il comune, o il concessionario del servizio, può effettuare, indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dall'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2, la immediata copertura della pubblicità abusiva, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria, ovvero la rimozione delle affissioni abusive, con successiva notifica di apposito avviso secondo le modalità previste dall'art. 10.

4. I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con ordinanza del sindaco, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonché dell'imposta e dell'ammontare delle relative sovrattasse ed interessi; nella medesima ordinanza deve essere stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nella ordinanza stessa.

5. I proventi delle sanzioni amministrative sono devoluti al comune e destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio e dell'impiantistica comunale, nonché alla redazione ed all'aggiornamento del piano generale degli impianti pubblicitari di cui all'art. 3.

— La legge n. 389/1981, recata: «Modifiche al sistema generale. Le sezioni I e II del capo I disciplinano i principi generali e l'applicazione delle sanzioni amministrative».

#### Art. 25 - Gestione del servizio.

1. La gestione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e delle pubbliche affissioni è affidata in forma diretta dal comune.

2. Il comune, qualora lo ritenga più conveniente sotto l'aspetto economico e funzionale, può affidare in concessione il servizio ad apposita azienda speciale di cui all'art. 22, comma 3, lettera c) della legge 8 giugno 1950, n. 142, ovvero ai soggetti iscritti nell'albo previsto dall'art. 32.

3. Il concessionario subentra al comune in tutti i diritti ed obblighi inerenti la gestione del servizio ed è tenuto a provvedere a tutte le spese occorrenti, ivi comprese quelle del personale impiegato. In ogni caso, è fatto divieto al concessionario di emettere atti o effettuare riscossioni successivamente alla scadenza della concessione.

— La legge n. 142/1990 regola l'ordinamento delle autonomie locali.

#### Art. 26 - Corrispettivo del servizio.

1. Per la gestione del servizio il concessionario è compensato ad aggio sulla riscossione complessiva a qualsiasi titolo conseguita con esclusione di ogni altro corrispettivo; per i comuni appartenenti all'ultima classe il servizio può essere affidato dietro corresponsione di un canone fisso da versare al comune.

2. L'aggio va rapportato in misura unica all'ammontare lordo complessivamente riscosso a titolo di imposta e del diritto sulle pubbliche affissioni e relativi accessori, con facoltà di stabilire in favore del comune un minimo garantito al netto dell'aggio per ciascun anno della concessione.

3. L'ammontare delle riscossioni effettuate al netto dell'aggio, ovvero il canone convenuto, deve essere versato alla tesoreria comunale a scadenza trimestrale posticipata, fermo restando che l'importo del versamento non può essere inferiore alla quota del minimo garantito corrispondente ad ogni rata, salvo il conguaglio nei versamenti successivi, qualora le riscossioni superino la rata stessa.

4. Per il ritardato versamento delle somme dovute dal concessionario si applica una indennità di mora del 7 per cento semestrale sugli importi non versati, che può essere riscossa dal comune utilizzando il procedimento esecutivo previsto dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

5. Nel caso di variazione di tariffe superiore al 10 per cento, deliberata dal comune o stabilita per legge nel corso della concessione, l'aggio o il canone fisso ed il minimo garantito convenuto devono essere raggugliati in misura proporzionale al maggiore o minore ammontare delle riscossioni.

— Il regio decreto n. 639/1910 approva il testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

#### Art. 27 - Durata della concessione.

1. La concessione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni ha durata massima di sei anni.

2. Qualora la concessione sia di durata inferiore a sei anni, si può procedere al suo rinnovo fino al raggiungimento di tale limite, purché le condizioni contrattuali preesiste-

ranno favorevoli per il comune; talora il concessionario deve presentare apposita istanza almeno sei mesi prima della data di scadenza della concessione indicando le condizioni per il rinnovo.

— *omissis* —

#### Art. 28 - Vigilanza.

1. È istituita alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle finanze la funzione di vigilanza sulle gestioni dirette in concessione dell'imposta sulla pubblicità e del servizio delle pubbliche affissioni.

2. Ai fini di cui al comma 1, il comune è tenuto ad inviare, entro trenta giorni dalla loro adozione, le deliberazioni di approvazione del regolamento e delle tariffe; nello stesso termine, il concessionario deve inviare il capitolato d'oneri ed il contratto relativo alla gestione affidata in concessione.

3. La direzione centrale di cui al comma 1, ove ritenga che le deliberazioni concernenti il regolamento e le tariffe, il capitolato d'oneri e il contratto siano contrarie a disposizioni di legge ne chiede il riesame, ferma restando la loro esecutività.

4. Con decreto del Ministro delle finanze, sono emanate disposizioni in ordine alla gestione contabile dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni.

5. La direzione centrale di cui al comma 1 ha facoltà di richiedere al comune o al suo concessionario atti o documenti inerenti la gestione del servizio.

6. Il concessionario del servizio è tenuto ad osservare tutte le disposizioni del presente decreto al fine di assicurare la regolarità della gestione; la loro mancata osservanza costituisce, previa contestazione, motivo di sospensione d'ufficio dell'iscrizione nell'albo di cui all'art. 32 per il periodo in cui detta situazione perduri.

7. La direzione centrale di cui al comma 1 può disporre ispezioni sulle gestioni dirette o in concessione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e delle pubbliche affissioni, allo scopo di verificare l'osservanza delle disposizioni in materia; a tal fine, con decreto del Ministro delle finanze, sono stabilite le modalità per la loro programmazione ed esecuzione, nonché per il coordinamento degli uffici preposti, anche al fine di consentire alla commissione prevista dall'art. 32 l'adozione dei provvedimenti di competenza.

#### Art. 29 - Norme transitorie.

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono emanati i decreti ministeriali previsti nei precedenti articoli.

2. Per la prima applicazione del presente decreto i comuni devono deliberare il regolamento di cui all'art. 3 entro il 30 giugno 1994 e le tariffe devono essere deliberate entro il 28 febbraio 1994; il termine per il pagamento dell'imposta relativa alla pubblicità annuale è differito al 31 marzo 1994.

3. I soggetti che alla data di entrata in vigore del presente decreto risultano iscritti nell'albo di cui all'art. 40 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, sono iscritti a domanda, da presentare entro il 30 giugno 1994, nell'albo di cui all'art. 32, se in possesso dei requisiti ivi prescritti.

4. I soggetti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, gestiscono ai sensi dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, il servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, possono continuare la gestione del servizio, sino alla scadenza del contratto in corso, purché, entro un anno dalla suddetta data, ottengano l'iscrizione nell'albo di cui all'art. 32.

5. In deroga alle disposizioni dell'art. 31, comma 3, è ammessa la cessione del contratto in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto a soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 32 entro il termine di un anno dalla suddetta data, previo consenso del comune interessato e nulla osta della direzione centrale della fiscalità locale del Ministero delle finanze; entro lo stesso termine e altresì, consentita, previa comunicazione al comune, la cessione degli impianti pubblicitari detenuti dai soggetti iscritti nell'albo.

6. Le commissioni previste dall'art. 40 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, resta in carica sino alla scadenza stabilita per lo svolgimento delle attribuzioni di cui all'art. 32 del presente decreto.

7. Le concessioni di cui all'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, aventi scadenza nel corso dell'anno 1994 sono prorogate sino al 31 dicembre 1994, a condizioni da definire fra le parti sempre che il comune non intenda gestire direttamente il servizio.

8. Il comune non dà corso alle istanze per l'installazione di impianti pubblicitari, ove i relativi provvedimenti non siano già stati adottati alla data di entrata in vigore del presente decreto, né può autorizzare l'installazione di nuovi impianti fino all'approvazione del regolamento comunale e del piano generale previsti dall'art. 3.

9. Gli accertamenti e le rettifiche da effettuare a norma dell'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, debbono essere notificati nel termine di decadenza ivi previsto, secondo le disposizioni del suddetto decreto.

10. La pubblicità annuale iniziata nel corso dell'anno 1993, per la quale sia stata pagata la relativa imposta, è prorogata per l'anno 1994 senza la presentazione di una nuova dichiarazione, con il versamento dell'imposta secondo le disposizioni del presente capo.

11. Le modalità della gestione, l'aggio o il canone fisso, il minimo garantito nonché le prescrizioni del capitolato d'oneri in atto devono essere adeguati in rapporto alle modifiche introdotte dal presente capo.

— Il D.P.R. n. 639/1972, recata: «Imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni».

PARERE CONVENIENZA DI SENSI DELL'ART. 43 DELLA LEGGE N. 42 DELL'8.8.1934.

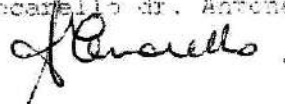
PARERE DEL RESPONSABILE DELLA III UNITA': Favorevole.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO  
Moreglio geom. Rittore



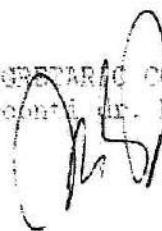
PARERE DEL RESPONSABILE DELLA I UNITA': Favorevole.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO RAGIONERIA  
Ceccarelli dr. Antonella



PARERE DEL SEGRETARIO COMUNALE: Favorevole.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Visconti dr. Mario



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL CONSIGLIERE ANZIANO

Anna Zattarin

IL PRESIDENTE

Adriano Zattarin

IL SEGRETARIO

Mario Visconti

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Li, .....

Visto: IL SINDACO

IL SEGRETARIO

La Sezione del Comitato Regionale di Controllo di Padova con sua nota n. .... del ..... ha chiesto la produzione di elementi integrativi.

Li, .....

IL SEGRETARIO

Controdeduzioni del Comune n. .... in data ..... Ricevute dalla Sezione del Comitato Regionale di Controllo il .....

IL SEGRETARIO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(art. 46 legge 8 giugno 1990, n. 142)

Si certifica che la sujestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio del Comune ed è pervenuta al Comitato di Controllo - Sezione di Padova in data ..... prot. n. 6994, e che nei suoi confronti non è intervenuto nei termini prescritti un provvedimento di annullamento, per cui la stessa E' DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 1° comma dell'art. 46 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Li, 21 OTT. 1994



IL SEGRETARIO

Ribubblicato del 07.12.1994 al 22.12.94 per cui la stessa è divenuta esecutiva a tutti gli effetti.

Li, 10 GEN. 1995

IL SEGRETARIO